

# GAZZETTA

## DEL REGNO



# UFFICIALE

## D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, sabato 22 aprile 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

### CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA							
Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All' Estero	Abb. annuo	L. 400	Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All' Estero	Abb. annuo	L. 240
	> semestrale	> 100		> semestrale	> 200		> semestrale	> 60		> semestrale	> 120
	> trimestrale	> 50		> trimestrale	> 100		> trimestrale	> 30		> trimestrale	> 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8		Un fascicolo	4		Un fascicolo	8
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sottogetto titoli, obbligazioni, cartelle)											
Nel Regno	Abbonamento annuo		L. 100	All' Estero	Abbonamento annuo		L. 200				
	Un fascicolo - Prezzi vari,				Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati						

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13.7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 4 aprile 1944, n. 111	
<b>Norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie.</b>	Pag. 141
DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 dicembre 1943.	
<b>Trattamento di missione.</b>	Pag. 148
DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 aprile 1944.	
<b>Nomina del Commissario della Società Mineraria Carbonifera Sarda.</b>	Pag. 148
DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1944.	
<b>Norme speciali per le operazioni sui buoni del Tesoro ordinari nei territori dell'Italia liberata</b>	Pag. 144
DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1944.	
<b>Reiscrizione del rag. Italo Forti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.</b>	Pag. 144

## LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 4 aprile 1944, n. 111.
<b>Norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie.</b>

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Considerato che, in attesa di poter indire le elezioni amministrative, occorre dettare norme transitorie per l'amministrazione dei Comuni e delle Provincie;

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1

Ogni Comune ha un sindaco ed una giunta municipale.

Il sindaco e gli assessori municipali sono nominati dal Prefetto.

Essi possono essere revocati dal Prefetto per inadempienza dei doveri d'ufficio o per motivi di ordine pubblico.

Contro i provvedimenti di revoca non è ammesso gravame in sede giurisdizionale o amministrativa.

#### Art. 2

Il sindaco, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dall'assessore delegato, che viene nominato con deliberazione del sindaco approvata dal Prefetto.

Il sindaco, inoltre, può affidare agli assessori speciali incarichi nell'amministrazione del Comune.

Il sindaco convoca e presiede la giunta municipale, stabilendo gli affari da trattare nelle singole adunanze, ed esegue le deliberazioni della giunta stessa.

## Art. 3

Spetta alla giunta municipale di deliberare sulle materie per le quali nel testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, era stabilita la competenza della giunta e del consiglio municipale, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

## Art. 4

L'amministrazione di ogni provincia è composta da un presidente e da una deputazione provinciale.

Il presidente e i deputati provinciali sono nominati dal Prefetto. Ad essi è applicabile il disposto del terzo comma del precedente articolo 1.

## Art. 5

Il presidente può nominare un vice presidente tra i deputati provinciali e affidare agli stessi speciali incarichi nell'amministrazione della provincia.

Il vice-presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

La nomina del vice presidente deve essere approvata dal Prefetto. Il presidente inoltre convoca e presiede la deputazione provinciale, stabilendo gli affari da trattare nelle singole adunanze, ed esegue le deliberazioni della deputazione provinciale.

## Art. 6

Spetta alla deputazione provinciale di deliberare su tutte le materie per le quali nel testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, era stabilita la competenza della deputazione e del consiglio provinciale, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

## Art. 7

Oltre i casi previsti dal T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, non possono essere nominati all'ufficio di sindaco, presidente, assessore comunale, deputato provinciale o membro elettivo della giunta provinciale amministrativa coloro che si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B.

## Art. 8

La composizione, la convocazione e il funzionamento della giunta comunale e della deputazione provinciale sono regolate dalle disposizioni del T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Le deliberazioni del sindaco, della giunta municipale, del presidente e della deputazione pro-

vinciale sono soggette ai controlli di legittimità e di merito attribuiti agli organi governativi dalle vigenti disposizioni di legge.

## Art. 9

La giunta provinciale amministrativa si compone del Prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, dell'ispettore provinciale, dell'intendente di finanza, di due consiglieri di prefettura, designati al principio di ogni anno dal Prefetto, del ragioniere capo della Prefettura, di quattro membri effettivi e due supplenti, scelti tra persone esperte in materia giuridica, amministrativa tecnica e nominati con deliberazione della deputazione provinciale, approvata dal Prefetto.

Il Prefetto e l'intendente di finanza designano rispettivamente come supplenti un consigliere di Prefettura, un funzionario di ragioneria della Prefettura e un funzionario dell'Intendenza.

I supplenti non intervengono alle sedute della giunta, se non quando mancano i membri effettivi della rispettiva categoria.

Per la validità delle deliberazioni della giunta in sede amministrativa è sufficiente l'intervento di cinque membri. A parità di voti prevale il voto del presidente.

## Art. 10

Non possono far parte della giunta provinciale amministrativa:

a) il presidente, il vice presidente e i membri della deputazione provinciale;

b) i sindaci e gli assessori dei Comuni della provincia;

c) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

d) coloro che non abbiano i requisiti per la nomina ad assessore a norma del vigente ordinamento delle Corti d'Assise;

e) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore o col ricevitore provinciale, durante l'esercizio dell'esattoria o della ricevitoria.

## Art. 11

In caso di scioglimento della deputazione provinciale, i membri elettivi della giunta provinciale amministrativa decadono di diritto, restando in carica fino alla nomina dei nuovi membri.

I membri elettivi che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla giunta stessa su proposta del presidente, sentiti gli interessati.

Alle vacanze che si verificano tra i membri eletti si provvede sostituendo al titolare cessato il supplente anziano.

Quando siano venuti a mancare tutti i supplenti la Deputazione provvede a sostituirli con nuove nomine.

#### Art. 12

Ai membri elettivi della giunta provinciale amministrativa è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta, nella misura determinata con decreto del Ministro dell'Interno.

La relativa spesa è a carico dell'Amministrazione provinciale.

#### Art. 13

Sono abrogate le norme del T. U. 3 marzo 1934, n. 383, e successive disposizioni contrarie incompatibili con il presente decreto.

I Prefetti provvederanno alla nomina degli assessori comunali e dei deputati provinciali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le Deputazioni provinciali provvederanno entro un mese dalla data del loro insediamento alla nomina dei membri elettivi della giunta provinciale amministrativa in sostituzione dei membri di nomina ministeriale in carica.

#### Art. 14

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 4 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGGIO - REALE

Visto Guardasigilli: CASATI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 30 dicembre 1943.

Trattamento di missione.

#### IL CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14/B; Ritenuta la necessità di regolare il trattamento di missione per il personale statale fuori sede in servizio presso le Amministrazioni centrali;

Di concerto con il Sottosegretario di Stato per le Finanze;

#### Determina:

Le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14/B troveranno applicazione per tutti i dipendenti statali che si trovino a prestare servizio, fuori della propria residenza ordinaria, presso gli uffici delle Amministrazioni centrali con decorrenza dall'8 settembre 1943.

P. M. 151, 30 dicembre 1943.

BADOGGIO - JUNG

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 5 aprile 1944.

Nomina del Commissario della Società Mineraria Carbonifera Sarda.

#### IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto l'atto costitutivo della Società Mineraria Carbonifera Sarda, Anonima per azioni con sede in Roma, in data 9 dicembre 1933, rogito notaio Sandrin Bruno;

Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle presenti contingenze, alla gestione delle sedi secondarie, site nel territorio liberato, della Società predetta;

Decreta:

#### Art. 1

Il Dott. Ing. Bruno Sanna è nominato Commissario della Società Mineraria Carbonifera Sarda, Anonima per azioni, costituita con atto del 9 dicembre 1933, rogito notaio Sandrin Bruno, per provvedere alla gestione delle sedi secondarie della Società stessa nel territorio liberato fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

#### Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Ente e vi sostituisce gli organi di amministrazione, esercitando tutti i poteri che, ai sensi dell'atto costitutivo, spettano al Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea della Società in relazione alla sua amministrazione.

#### Art. 3

Con deliberazione del Commissario, soggetta alla preventiva approvazione del Ministro delle Finanze e di quello dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, sarà costituito un Comitato, le attribuzioni del quale saranno stabilite nella deliberazione anzidetta.

## Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 5 aprile 1944.

*add.* BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE del 18 marzo 1944.

**Norme speciali per le operazioni sui buoni del Tesoro ordinari nei territori dell'Italia liberata.**

## IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 della legge 17 giugno 1943, n. 538 che dà facoltà al Ministro per le Finanze di emettere buoni del Tesoro ordinari secondo le norme stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di dettare norme speciali per le operazioni sui Buoni del Tesoro ordinari da compiere nei territori dell'Italia liberata ove lo stato di guerra impedisce il rifornimento alle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale dei titoli definitivi dei buoni stessi, da consegnare agli acquirenti di essi, in luogo della ricevuta provvisoria mod. 49-T.;

Decreta:

## Art. 1

Le Filiali dell'Istituto di emissione operanti nei territori dell'Italia liberata sono autorizzate a compiere operazioni di sconto e di anticipazioni sui buoni del Tesoro ordinari rappresentati dalle ricevute provvisorie mod. 49-T., rilasciate dalle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale della provincia, ai sensi dell'articolo 1041 delle Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro, agli acquirenti dei buoni medesimi.

## Art. 2

Salvo per quanto è disposto col precedente articolo, le ricevute provvisorie mod. 49-T. sostitutive dei buoni del Tesoro ordinari sottoscritti nei territori dell'Italia liberata, non sono girabili.

Il rimborso dei buoni predetti al portatore o di libera disponibilità sarà eseguito alla scadenza dalla stessa Sezione di R. Tesoreria che ha emessa la ricevuta provvisoria mod. 49-T. contro quietanza dell'intestatario da apporsi sulla ricevuta medesima e previo accertamento della sua perfetta corrispondenza con la relativa matrice da cui venne staccata.

Quando invece gli intestatari delle ripetute ricevute non abbiano la libera disponibilità dei buoni, esse rappresentati non si dovrà procedere al rimborso senza alligiarvi la copia dell'autorizzazione della Direzione Generale del Tesoro da richiedersi in precedenza.

## Art. 3

Le Sezioni di R. Tesoreria Provinciale sono autorizzate a comprendere nella contabilità dei buoni del Tesoro ordinari rimborsati le suddette ricevute provvisorie mod. 49-T. che siano regolarmente quietanzate e annullate e perforate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - Serie Speciale.

Salerno, 18 marzo 1944.

*add.* IL MINISTRO  
JUNG

DECRETO MINISTERIALE DEL 19 aprile 1944  
**Reiscrizione del Rag. Italo Forti nel ruolo di revisori ufficiali dei conti.**

## IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. D. L. 24-7-1936, n. 1544, convertito nella legge 3-4-1937, n. 517, e relative norme di attuazione contenute nel R. D. L. 10-1-1937, n. 228;

Visto il D. M. 22-3-1938, col quale il ragioniere Forti Italo fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il D. M. 3-2-1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del rag. Forti perchè appartenente alla razza ebraica;

Visto il R. D. L. 20-1-1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che, in seguito all'abolizione delle leggi razziali, il rag. Forti ha diritto di essere reinscritto nel ruolo dei revisori dei conti;

Decreta:

Il rag. Italo Forti fu Carlo è reinscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, dal quale fu cancellato con D. M. 3-2-1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

Salerno, 19 aprile 1944.

*add.* CASATI